

CONTRATTO

Tra

Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Italo Calvino, con sede in Roma, Via Aurora n. 39 presso Giordano-Merolle – Studio Legale Tributario, Codice Fiscale 96564930582, in persona dell’Avv. Andrea Merolle quale Segretario Tesoriere (d’ora in poi per brevità “**Comitato**”)

e

Electa S.p.A. con sede legale in Milano, via Bianca di Savoia, 12 Codice Fiscale 01829090123 e Partita IVA 09671010156, in persona di Rosanna Cappelli quale Amministratore Delegato (di seguito denominata “**Electa**”)

Di seguito, anche la “Parte” o congiuntamente le “Parti”

premessi che:

- in data 22. marzo 2023 con decreto n. 130 il Ministero della Cultura ha istituito un Comitato per le celebrazioni dei 100 anni dalla nascita di Italo Calvino, presieduto da Giovanna Calvino, con la finalità di promuovere una serie di iniziative nazionali e internazionali dedicate alle celebrazioni della figura dello scrittore Italo Calvino;
- la casa editrice Electa, insieme alle società Ales spa, ha promosso la realizzazione di una mostra d’arte dedicata ad Italo Calvino da allestirsi presso gli spazi delle Scuderie del Quirinale nel periodo compreso tra ottobre 2023 e febbraio 2024 (la “Mostra”);
- la mostra delle Scuderie del Quirinale è stata inserita nel programma delle celebrazioni del Quirinale;
- Electa ha fatto realizzare, divenendone esclusiva titolare, l’immagine coordinata della mostra alle Scuderie del Quirinale e di un logo originale (“**Logo**”) dedicato ai 100 anni di Italo Calvino;
- Electa ha manifestato la sua disponibilità a sottoscrivere la presente intesa finalizzata alla concessione del Logo al Comitato per gli usi istituzionali connessi agli eventi celebrativi della figura dello scrittore Italo Calvino promossi dal Comitato stesso;

si conviene e stipula quanto segue:

Le premesse e gli allegati formano parte integrante del presente accordo (di seguito il “Contratto”).

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

La concessione dei diritti di utilizzo e pubblicazione del Logo -

1.1. Electa in qualità di proprietaria di tutti i diritti di sfruttamento del Logo ne concede al Comitato l’utilizzo e dunque la riproduzione, la pubblicazione, la diffusione, la distribuzione, per i soli usi istituzionali connessi agli eventi celebrativi della figura dello scrittore Italo Calvino promossi dal Comitato stesso.

1.2. Per patto espresso, le Parti dichiarano che il Comitato non potrà in alcun modo effettuare elaborazioni e/o trasformazioni del Logo se non per esclusive esigenze tecniche di riproduzione e comunque previa autorizzazione di Electa

1.3. Electa si riserva il diritto di ricevere in visione i materiali del Comitato nei quali sarà presente il Logo almeno 5 giorni prima della loro pubblicazione. Qualora il Comitato non ricevesse indicazioni contrarie entro 48 ore dalla ricezione da parte di Electa, i materiali saranno da considerarsi approvati.

1.5 Electa si occuperà direttamente della pubblicazione del Logo su tutti i materiali della Mostra alle Scuderie del Quirinale e per tutte le iniziative ad essa connesse.

Art. 2 - DURATA DELLA CESSIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Electa concede al Comitato il diritto di sfruttamento del Logo nei termini di cui all'oggetto, per tutta la durata delle celebrazioni per i 100 anni dalla nascita di Italo Calvino ovvero dal 2023 al 2025. .

Art. 3 - OBBLIGHI E GARANZIE DI ELECTA

Electa garantisce:

a) la titolarità del Logo e dichiara che il medesimo è un'opera originale realizzata su commissione, non depositata alla S.I.A.E. e quindi non da questa tutelata e di avere tutte le facoltà necessarie a stipulare il presente Contratto.

b) il pacifico godimento dei diritti concessi e assicura che la pubblicazione del Logo non violerà, né in tutto, né in parte, diritti di terzi facendo salvo il Comitato da tutti i danni e spese che potessero provenirgli.

c) Electa concede in uso il Logo al Comitato in forma del tutto gratuita e quindi rinuncia ad ogni compenso economico derivato dalla concessione.

Art. 4 - OBBLIGHI DEL COMITATO

4.1 Il Comitato si impegna ad utilizzare il Logo esclusivamente per le finalità e la durata concordate tramite il presente Contratto.

4.2 E' fatto divieto al Comitato di cedere, in tutto o in parte, il Contratto.

Art. 5 - DATI PERSONALI

Le Parti si danno reciprocamente atto che ai fini dell'esecuzione del presente Accordo non verranno poste in essere attività di trattamento di dati personali. Nell'eventualità in cui Electa o il Comitato vengano in contatto con dati personali di cui l'altra parte è titolare o responsabile del trattamento nei confronti di terzi, si impegnano reciprocamente ad astenersi da qualsiasi attività di trattamento e a darne tempestiva informazione al rispettivo titolare al fine di consentire a quest'ultimo di porre in essere tutti i necessari adempimenti tra cui l'eventuale predisposizione dell'accordo di nomina a responsabile del trattamento. Per quanto riguarda, invece, il trattamento dei "Dati Personali" relativi a persone fisiche appartenenti alle proprie realtà quali propri referenti e/o rappresentanti, questi verranno trattati dalle parti contrattuali in qualità di titolari autonomi, nel pieno rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 ("GDPR") e della Normativa Privacy nazionale. Tali dati verranno trattati esclusivamente ai fini dell'esecuzione del presente Accordo e/o per adempiere ad obblighi di legge.

Art. 6 – MODIFICHE CONTRATTUALI - FORMA SCRITTA

Le Parti dichiarano che ogni modifica al Contratto sarà valida solo se redatta in forma scritta, con la sottoscrizione di tutte le Parti. Ogni comunicazione in tal senso dovrà avvenire in forma scritta, o a mezzo pec o per raccomandata con avviso di ricevimento, agli indirizzi indicati nel successivo articolo 7.

Art. 7 - ELEZIONE DI DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni previste dal Contratto saranno eseguite per iscritto e si intenderanno validamente effettuate:

- se a Electa, presso la sede legale indicata in epigrafe, all'attenzione di Rosanna Cappelli,

n. tel.:
e-mail:

● se al Comitato, presso la sede legale indicata in epigrafe,
all'attenzione di Andrea Merolle

n. tel.:
e-mail:

oppure all'eventuale diverso indirizzo o numero di fax o indirizzo e-mail che ciascuna parte potrà successivamente comunicare all'altra a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità a quanto sopra.

Art. 8 - CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

Le Parti si impegnano a comporre in via amichevole eventuali controversie che dovessero sorgere nell'interpretazione e nell'applicazione del presente contratto, e in caso di mancato accordo, convengono che qualsiasi controversia dovesse insorgere tra loro con riferimento all'interpretazione e/o all'esecuzione del Contratto, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 9. CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano a mantenere strettamente riservati e a non divulgare i termini e le condizioni del presente Contratto, mantenendo confidenziale ogni informazione e/o documento del quale ciascuna di esse sia venuta a conoscenza in relazione alla stessa. La divulgazione di tali informazioni a terzi sarà consentita solo se necessaria per l'esecuzione di quanto previsto nel presente Contratto e a condizione che i terzi assumano gli stessi impegni di riservatezza assunti dalle Parti con la sottoscrizione del presente Contratto.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente paragrafo non troveranno applicazione con riguardo alle informazioni e ai documenti:

- (i) che siano di pubblico dominio o che, senza alcuna colpa delle Parti, possano diventare di pubblico dominio;
- (ii) che si possa provare essere stati in possesso di una delle Parti al momento della loro divulgazione e che non siano stati precedentemente forniti, direttamente od indirettamente, dall'altra Parte;
- (iii) di cui le Parti vengano in altro modo legittimamente a conoscenza per mezzo di un terzo non vincolato da alcun obbligo di riservatezza; o
- (iv) che debbano essere comunicati all'autorità giudiziaria per adempiere a un provvedimento od ordine di quest'ultima ovvero per adempiere a un obbligo di legge.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo avranno validità ed efficacia fino a 3 anni alla data di cessazione del presente Contratto.

Le Parti si impegnano reciprocamente a non formulare a/o esprimere (ciascuna per quanto di propria competenza) pubblicamente, anche attraverso interviste concesse agli organi di informazione, giudizi o dichiarazioni che, comunque, possano arrecare nocumento al prestigio delle stesse. In caso di violazione dell'impegno é fatto salvo il diritto della Parte danneggiata a richiedere il risarcimento dei danni e a intraprendere ogni azione a propria tutela.

Art. 10 – REGISTRAZIONE – CONDIVISIONE CONTRATTO NON APPLICABILITA' ARTT.1341 E 1342 CC

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso con spese a carico della parte inadempiente.

Le Parti dichiarano di avere approfonditamente negoziato tutte le clausole del presente Contratto, di averne pienamente preso consapevolezza e che pertanto non si applica il disposto di cui agli articoli 1341 e 1342 del cod. civ.

Art. 11 – CODICE ETICO –

Il Comitato dichiara di aver preso visione ed atto del Codice Etico adottato da Electa S.p.A., delle Linee di condotta e del Modello Organizzativo della medesima Società (D. Lgs 231) consultabili sul sito www.electa.it/governance, la cui osservanza costituisce parte integrante ed essenziale delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto. Eventuali violazioni dei documenti sopra indicati, di tempo in tempo vigenti, potranno pertanto determinare, nei casi più gravi, la risoluzione del presente Contratto, nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti da Electa.

Ai fini dell'interpretazione del presente Contratto si farà riferimento alla legge italiana ed ai principi di correttezza, lealtà e diligenza contenuti nel Codice Etico.

Roma, 23 giugno 2023

Allegato : Logo

ELECTA S.p.A.

Rosanna Cappelli

Comitato per le Celebrazioni

Andrea Merolle